

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DEL COLOMBO DI CITTA' (*Columba livia forma domestica*) 2019/2024

1. Riferimenti normativi e giurisprudenziali

La vigente collocazione giuridica del colombo di città (*Columba livia forma domestica*) è stata definita con sentenza n. 2598 del 26 gennaio 2004 della Sezione III penale della Corte di Cassazione la quale ha stabilito che il colombo di città sia considerato animale selvatico in quanto vivente in stato di naturale libertà, mentre appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi. Da questa sentenza discende, tra l'altro, che il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili al colombo di città va individuato nella legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157 inerente "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l'esercizio dell'attività venatoria". In base al comma 2, dell'articolo 19, della suddetta legge le Regioni hanno facoltà di operare il controllo della fauna selvatica:

- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per motivi sanitari;
- per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio storico-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.

Sinora la gestione delle criticità ascritte al colombo negli ambiti urbani è avvenuta principalmente attraverso l'emanazione di ordinanze dei Sindaci sulla base del disposto degli articoli 50 e 54, del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). Questi atti hanno trattato la materia evocando la sussistenza di "emergenze sanitarie o di igiene pubblica". In generale queste azioni adottate da varie Amministrazioni appaiono disomogenee e non sempre coerenti con gli obiettivi dichiarati. Occorre inoltre osservare come alcune sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali chiamati ad esprimersi sull'argomento a seguito di ricorsi evidenzino come l'ordinanza del Sindaco sia strumento impiegabile solo quando sussistano dimostrate condizioni di imprevedibilità ed eccezionalità del pericolo igienico-sanitario tali da giustificare l'adozione di determinati strumenti (TAR Piemonte, Sez. II, 16 gennaio 2006, n. 1006). L'articolo 54, del D.lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene purché sussistano i presupposti della straordinarietà e dell'urgenza della situazione (TAR Toscana, Sez. II, ord. 6 maggio 2009, n. 355/2009; TAR Lazio, Sez. II, 29 marzo 2004, n. 2922). Il quadro giurisprudenziale testé delineato individua altresì nel "controllo", previsto dall'art. 19, comma 2, della legge 157/1992, lo strumento per così dire "ordinario" di gestione delle problematiche cagionate dal colombo anche nell'ambito comunale.

Vista l'estensione e la continuità spaziale dell'areale distributivo occupato dal Columbide si ritiene opportuno approcciare al problema in forma coordinata su un'adeguata scala territoriale (almeno per Ispettorato forestale). Per ciò si è ritenuto di coinvolgere nel presente piano tutte le Amministrazioni comunali interessate invitandole ad attivarsi autonomamente sotto l'aspetto operativo ma nel rispetto delle procedure e delle azioni delineate nel presente piano.

2. Status ecologico

Il colombo di città è un'entità faunistica che origina da un antico processo di domesticazione che ha avuto origine tra i 3 e gli 8 mila anni or sono quando i primitivi agricoltori iniziarono ad addomesticare e ad allevare pulli di *Columba livia* sottratti alla vita selvatica. È questa la prima forma conosciuta di domesticazione di una specie ornitica da parte dell'uomo. Il processo di domesticazione si è sviluppato nel corso dei millenni attraverso il prelievo di nidiacei in natura, la loro detenzione in cattività e la selezione artificiale per alcuni caratteri preferiti (prolificità, dimensioni corporee, qualità organolettiche delle carni, cromatismo del piumaggio, resistenza nel volo e capacità di orientamento, ecc.). Questa selezione, protrattasi sino a giorni nostri, ha originato molte razze di colombi domestici allevati per gli scopi più vari (produzione di carne, colombi viaggiatori, piccioni ornamentali, esemplari utilizzati per le competizioni di tiro a volo). In tempi più recenti e in ripetute occasioni alcuni di questi soggetti hanno riacquisito la libertà dando origine a popolazioni non più soggette al controllo dell'uomo. Questi uccelli hanno eletto loro dimora preferenziale i centri storici delle città, paesi e borghi in ragione della possibilità di sfruttare condizioni più favorevoli (clima più mite, buona disponibilità alimentare e minore impatto predatorio) rispetto al contesto rurale. Attualmente il colombo di città sta conoscendo incrementi importanti delle presenze e della distribuzione su ampie porzioni del territorio nazionale. Le popolazioni di colombo di città che frequentano le nostre città e campagne, pur originando dal colombo selvatico (*Columba livia livia*), da questa si sono

allontanate nel loro percorso evolutivo sin dall'epoca preistorica e in questo fenomeno un ruolo primario è stato giocato dal processo di domesticazione e selezione artificiale operato dall'uomo. Da un punto di vista strettamente zoologico il colombo di città rappresenta un'entità faunistica a sé stante che non va assimilata né alla forma selvatica, né a quella domestica collocandosi più propriamente in una condizione di "animale domestico inselvaticato".

Anche sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia nel corso delle ultime decadi la consistenza delle popolazioni di colombo di città ha raggiunto dimensioni tali da rendere difficilmente gestibile il conflitto uomo/colombo di città. I colombi rappresentano una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e più in generale della convivenza uomo/animale (Haag-Wackernagel, 2003) con implicazioni di natura igienico-sanitaria (Sbragia et al., 2001; Haag-Wackernagel & Moch, 2004) e di danno al patrimonio artistico-monumentale, senza trascurare gli aspetti economici e le conseguenze che l'ampia dispersione dei colombi di città nelle campagne contermini determina a carico di produzioni agricole (Saini & Toor, 1991; Soldatini et al., 2006) e di allevamenti di bovini.

Va inoltre considerato il grave problema dell'inquinamento genetico conseguente all'ibridazione di colombi di città con le residue popolazioni di *Columba livia livia* che frequentano alcuni comprensori regionali quali la costiera a falesia del territorio provinciale di Trieste, l'area carsica (territorio provinciale di Trieste e parte di quello di Gorizia) ove sono ubicate le foibe e l'area a forra lungo il corso del Fiume Natisone che offrono siti di rifugio a micro nuclei di colombi selvatici.

Sebbene non sia agevole indicare il livello di densità urbana oltre il quale occorre intervenire, tuttavia valori che si collocano tra 300 e 400 individui/kmq indicano quasi sempre la presenza di uno stress ambientale che richiede l'attuazione di un intervento limitativo (Baldaccini, 1989 - Documento Tecnico n. 6. INBS).

D'altro canto il colombo è specie dotata di notevole mobilità trofica unita a spiccate doti di adattabilità a diversi ambienti. Ciò determina, tra l'altro, la capacità del Columbide di sfruttare una serie di risorse sparse sul territorio coprendo spesso spostamenti circadiani che lo vedono utilizzare gli ambiti urbani per il riposo notturno e la nidificazione mentre le limitrofe aree rurali vengono usate per l'approvvigionamento alimentare. Ciò comporta che una strategia di gestione dei conflitti cagionati dal colombo di città non possa prescindere dal ricorso contemporaneo ad una serie di azioni coordinate attuate a scala di comprensorio di fruizione esteso (rurale ed urbano).

3. Finalità perseguite e competenze

Gli obiettivi perseguiti dal piano in ambito urbano sono:

- la tutela dell'igiene e del decoro urbano;
- l'eliminazione di possibili veicoli di diffusione di patologie interspecifiche che possono interessare l'uomo (aspetto sanitario);
- la tutela del patrimonio storico-artistico danneggiato dalle deiezioni acide dei colombi nonché dal trasporto di materiali vari per la nidificazione (aspetto di degrado urbano e di tutela del patrimonio storico-artistico).

La limitazione dei danni arrecati dal colombo di città nei contesti urbani sono in capo alle competenti Amministrazioni comunali le quali operano dando recepimento al presente piano di controllo nel proprio territorio urbano, in base alle esigenze rilevate tramite i monitoraggi, secondo le indicazioni del piano medesimo e producendo alla Regione idonea rendicontazione.

Nel contesto rurale, invece, il piano, è attuato direttamente dall'Amministrazione regionale ed è finalizzato alla riduzione dell'impatto sulle colture agricole passibili di asporto (semine di cereali autunno-vernini e colture sarchiate primaverili in epoca sia di semina che di maturazione) e alle strutture di allevamento e di stoccaggio.

Si consideri che nel periodo 2014-2018, nonostante fosse in piena attuazione il Piano quinquennale di controllo 2014/2019, i danni arrecati dal colombo di città si sono verificati ugualmente, in particolare sulle coltivazioni di soia per € 22.488,00 e di girasole per € 30.795,00. Nel medesimo periodo si sono verificati anche casi di contaminazione del foraggio animale in alcune strutture impiegate per l'allevamento dei bovini. Tali contaminazioni sono state verificate dalle ASS, con il riscontro della positività alla *Clamidia* in numerosi campioni. Il piano di contenimento può interessare, altresì, siti industriali e/o artigianali e di stoccaggio di granaglie dove sia accertato un nocumento ascrivibile alla concentrazione dei volatili con competenza sempre in capo all'Amministrazione regionale.

Il piano prevede il ricorso ad una serie di interventi localizzati rispondenti a requisiti di massima selettività ed efficacia d'azione arrecando, nel contempo, il minor disturbo possibile alla fauna selvatica non bersaglio.

4. Durata del piano

Visto lo status distributivo e delle consistenze del colombo di città si ritiene che al fine di continuare ad apprezzare risultati tangibili sotto il profilo del contenimento dei danni e garantire i necessari apprestamenti procedurali ed operativi, il piano di controllo debba avere nuovamente durata quinquennale.

5. Specie faunistica obiettivo

La specie obiettivo è il colombo di città (*Columba livia forma domestica*). La popolazione presente in Regione non è di origine naturale ma generata da animali delle più diverse provenienze: fuggiti da allevamenti da carne, da gare di volo di orientamento, da tiri a volo, ecc. presenta un'ampia variabilità morfologica e, soprattutto, un'intensa e continuativa attività riproduttiva.

La specie conosce un elevato potenziale biotico. Si consideri che in media una coppia di colombi si riproduce 4 volte all'anno con punte di 9 covate annue (Cramp, 1985). Tenuto conto del numero di neonati involati per nidata e dei tassi di perdita delle covate e della mortalità perinatale, si stima che una coppia produca in media 3-4, 5 nuovi nati all'anno determinando un tasso di incremento della popolazione pari al 150%.

6. Tecniche ed ambiti territoriali d'intervento

Le norme di riferimento in materia di gestione della fauna selvatica (legge 157/1992 e legge regionale 14/2007) prevedono in via prioritaria l'applicazione di metodi ecologici incruenti di prevenzione/dissuasione dei danni indicati da ISPRA e solo in caso di inefficacia di questi ultimi la cattura o l'abbattimento della specie in oggetto. Nel capitolo successivo si riportano i metodi ecologici cui occorre dare prioritaria attuazione prima dell'avvio delle procedure di rimozione fisica degli esemplari precisando che potrà essere in tale ambito operata una scelta relativamente all'adozione di quello/i ritenuto/i più efficace/i per contrastare il problema a seconda delle diverse situazioni presenti sul territorio.

A tal fine l'Amministrazione regionale, precedentemente all'attuazione dei piani di abbattimento, provvederà a verificare la corretta applicazione dei metodi, nonché la loro efficacia. Qualora i metodi ecologici correttamente applicati non si siano dimostrati efficaci si potrà fare ricorso a piani di abbattimento prevedendo l'impiego di tecniche che assicurino la massima selettività d'azione. Vista la sostanziale difformità degli ecosistemi in questione e delle tecniche che saranno impiegate si è ritenuto utile suddividere la trattazione tra l'ambito rurale e industriale e quello urbano.

6.1 Ambiti rurale ed industriale

6.1.1 Metodi ecologici

Relativamente alla prevenzione degli asporti su coltivazioni agrarie di pieno campo nelle fasi sia di semina che di maturazione si suggerisce l'utilizzo di cannoncini a gas con detonazioni temporizzate durante i periodi più sensibili ai danni. Purtroppo questo metodo di protezione produce buoni risultati solo nei primi tempi di utilizzo, successivamente l'efficacia diminuisce progressivamente perché gli animali si abituano. Inoltre non risulta utilizzabile in prossimità di aree abitate o in cui sono presenti attività o strutture incompatibili con le detonazioni. A titolo indicativo si suggerisce di prevedere una densità minima di un cannoncino ogni 3-5 ettari di colture danneggiabili. Anche l'impiego di sagome dissuasive di varia forma (palloni Predator e simili) non garantisce effetti duraturi nel tempo. Si consideri inoltre che i palloni Predator vanno impiegati con densità piuttosto elevate (5-10 palloni ogni ettaro di superficie). La presenza continuativa dell'uomo in atteggiamento vagante nelle aree coltivate con la possibilità di sparo occasionale di botti risulta sempre vantaggiosa quale prevenzione. In generale i migliori successi si otterranno combinando diversi metodi e alternandoli infatti già dopo qualche giorno le misure che spaventano perdono la loro efficacia. Tuttavia questo lasso di tempo può essere sufficiente per evitare danni alle colture durante la germinazione e i primi stadi di crescita. Visto il limitato arco temporale

d'efficacia dei metodi ecologici utilizzabili appare fondamentale, al fine di garantire elevati standard d'efficienza, l'attivazione della dissuasione in corrispondenza con i picchi di asporto.

Per quanto riguarda i prelievi di granaglie, la nidificazione e l'imbrattamento all'interno di siti industriali, magazzini di stoccaggio di granaglie o altri materiali e/o nelle pertinenze di allevamenti di bestiame, laddove vi sia compatibilità con le caratteristiche strutturali degli immobili interessati (presenza di pareti laterali), occorre prioritariamente provvedere all'applicazione di sistemi di dissuasione all'accesso dei volatili. Ciò può essere fatto posizionando reti di maglia adeguata alle finestrate, chiudendo qualsiasi eventuale punto di entrata e prevedendo l'installazione alle entrate di pannelli basculanti, anche a strisce verticali, plastificati (PVC) e trasparenti. In questo modo è possibile limitare l'accesso dei volatili alle risorse trofiche/nidi concentrate nelle pertinenze delle strutture.

6.1.2 Piani di abbattimento

Abbattimento con fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 in prossimità di colture passibili di danneggiamento, allevamenti, magazzini o siti industriali. Valutate prioritariamente le condizioni di sicurezza e convenienza da parte dell'Amministrazione regionale, potranno essere utilizzati anche fucili ad aria compressa e gabbie/trappola per la cattura e successiva soppressione eutanastica. Durante le operazioni di abbattimento è consentito l'uso di esemplari di colombo o stampi in plastica con funzione di richiamo.

Il piano di abbattimento in ambito rurale andrà escluso nei comprensori dove sono presenti residui nuclei di colombo selvatico (*Columba livia livia*) e segnatamente:

- la costiera a falesia del territorio provinciale di Trieste sino a 4 km nell'entroterra,
- l'area carsica (foibe) ricompresa nei territori provinciali di Trieste e di Gorizia,
- l'area a forra lungo il corso del Fiume Natisone compreso un buffer esterno al corso fluviale di 4 km di ampiezza.

6.2 Ambito urbano

Di seguito si elencano, secondo un ordine gerarchico d'attuazione, i temi qualificanti un coerente piano organico di riduzione delle problematiche sollevate dall'elevata presenza del colombo di città in ambito urbano.

Nelle città capoluogo della pianura e della bassa collina con numero di abitanti superiore a 10-15 mila unità si consiglia la conduzione di un monitoraggio standardizzato della consistenza numerica di colombi presenti nell'ambito urbano. Detto conteggio andrà condotto preferibilmente in periodo invernale, disaggregato per rioni o quartieri e dovrà comunque conteggiare distintamente i colombi nel centro storico e nelle aree periferiche. Il metodo suggerito anche da ISPRA in virtù della buona accuratezza del dato fornito è il *distance sampling* applicato al metodo del transetto lineare. Tale metodo fornisce una stima dettagliata della popolazione conteggiata calcolando la probabilità di osservazione per ogni distanza. In aggiunta al conteggio numerico si suggerisce la conduzione periodica di rilievi a vista dei siti riproduttivi e di quelli di alimentazione ricorrente con relativa geo-referenziazione GPS ed inserimento su cartografia digitale periodicamente aggiornata. Queste informazioni costituiscono il fondamentale riferimento quantitativo della densità iniziale della popolazione su cui raffrontare l'efficienza delle successive azioni gestionali. Con una determinata cadenza temporale i conteggi andranno replicati con le medesime modalità operative.

6.2.1 - Metodi ecologici

Le misure incruente di contenimento dei fattori ecologici che sostengono determinate presenze di colombi nell'ambito urbano vanno individuate in una serie di azioni volte a ridurre due fondamentali risorse: quella alimentare e quella riproduttiva (siti di nidificazione). Ciò può essere fatto attraverso:

- il divieto di somministrazione e vendita di granaglie o altro alimento appetito dai colombi in luoghi pubblici con annesso regime sanzionatorio;
- l'occlusione fisica all'accesso dei volatili ai siti riproduttivi all'interno di edifici pubblici e privati. Ciò comporta, qualora non ancora previsto, l'adeguamento dei Regolamenti edilizio e/o di igiene comunale prevedendo l'obbligo all'occlusione/eliminazione dei siti riproduttivi dei colombi nei fabbricati di pertinenza da parte delle proprietà di edifici pubblici, degli amministratori condominiali e di chiunque a qualsiasi titolo vanta diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei colombi.

- l'esclusione dell'accesso dei colombi ai ruderi urbani di fabbricati abbandonati che versano in condizioni di degrado e che vengono usati quali siti riproduttivi o dormitori generando situazioni critiche sotto il profilo igienico-sanitario.

Per quanto riguarda gli aspetti di sanità pubblica legati alla presenza del colombo è risaputo che questi volatili possono ospitare e veicolare germi patogeni rappresentando un potenziale rischio sanitario nei confronti della popolazione umana. Il rischio è massimo nei luoghi ad alta promiscuità tra colombi ed uomo. In questo senso gli ambiti urbani rappresentano forse il principale sito di possibile veicolazione di patologie. Tuttavia, quando vengono adottate le comuni norme igieniche il ruolo dei patogeni è secondario. Fanno eccezione le infezioni contratte da persone debilitate e/o immunodepresse, oltre che alcune categorie sociali maggiormente esposte a rischio (anziani e bambini) che possono aggravare le loro già precarie condizioni di salute. Per questa ragione l'attenzione sanitaria rivolta a prevenire il rischio colombi in ambito urbano si ritiene vada concentrata anzitutto nelle pertinenze dei luoghi di cura (ospedali, case di cura e case protette) e delle aree frequentate da bambini (scuole). Al fine di prevenire la diffusione di patologie in questi contesti si raccomanda il ricorso ad interventi di protezione fisica finalizzati ad innalzare la distanza tra volatili e persone. L'installazione di reti alle finestre di maglia e materiale adeguati o di filamenti multi aghi sui davanzali per impedire la posa dei volatili e quindi il rischio di veicolazione di patologie vanno considerate priorità operative.

Anche la somministrazione di farmaci ad azione sterilizzante può contribuire al contenimento numerico del colombo di città sebbene alcune pubblicazioni scientifiche ridimensionino l'efficacia dei trattamenti con esche a base di Nicarbazina (Giunchi *et al.* 2007).

In via secondaria e a titolo sperimentale si potrà provvedere all'installazione di alcune colombaie finalizzate a facilitare la riproduzione. Queste strutture andranno gestite da operatori qualificati mediante un controllo periodico delle cove finalizzato alla rimozione delle uova prima della schiusa con sostituzione con false uova.

6.2.2 - Piani di abbattimento

Il ricorso esclusivo a metodi ecologici incruenti di contenimento numerico dei colombi sopra menzionati può comportare tempi medio-lunghi prima di poter apprezzare effetti tangibili. La rimozione di un determinato numero di esemplari attuata in affiancamento alle misure strutturali (metodi ecologici) può accelerare i tempi di conseguimento di un determinato obiettivo di densità sostenibile e, con ciò, permettere di apprezzare una limitazione degli impatti e dei conflitti in tempi più celeri. In questa accezione si ritiene accettabile affiancare alle sopra indicate azioni incruente la cattura di una frazione di colombi mediante impiego di reti e gabbie-trappola selettive di cattura in vivo attivate con esca alimentare. Il personale incaricato alle catture dovrà assicurare il controllo dei mezzi di cattura affinché non si verifichino episodi di mortalità all'interno delle stesse, nonché l'immediata liberazione di individui appartenenti a specie diversa dal colombo accidentalmente catturati. Come sostenuto da ISPRA non sussistono elementi ostativi, sotto i profili sia normativo, sia conservazionistico alla eventuale soppressione dei colombi catturati. Le Amministrazioni comunali dovranno comunque adoperarsi affinché venga garantito anche da terzi il rispetto del presente piano nonché delle norme vigenti in tema di soppressione e smaltimento delle carcasse.

Nei centri urbani inclusi nei comprensori dove sono presenti residui nuclei di colombo selvatico (*Columba livia livia*) e segnatamente:

- la costiera a falesia del territorio provinciale di Trieste sino a 4 km nell'entroterra,
- l'area carsica (foibe) ricompresa nei territori provinciali di Trieste e di Gorizia,
- l'area a forra lungo il corso del Fiume Natisone compreso un buffer esterno al corso fluviale di 4 km di ampiezza.

I piani di abbattimento urbani andranno condotti in forma selettiva prelevando esclusivamente soggetti con caratteristiche di colorazione e livrea diversa da quella della specie selvatica. Andranno quindi rimossi esemplari a colorazione rosso, bianco, nero, bigio o con livrea uniforme, scagliola, zarzana o a mosaico.

7. Tempi d'attuazione degli interventi cruenti

In ambiente rurale il controllo va attuato in corrispondenza con i periodi di danneggiamento alle colture e prioritariamente nei periodi della semina e della raccolta di colture suscettibili di asporto da colombo. In prossimità di fabbricati rurali ad uso agricolo quali stalle e magazzini l'intervento potrà durare per tutto l'anno al fine di prevenire la contaminazione fecale di alimenti e per salvaguardare l'integrità dei prodotti depositati nei silos o magazzini.

In ambiente urbano gli interventi verranno attuati nel periodo compreso tra l'inizio di novembre e la fine di marzo di ciascun anno.

8. Operatori incaricati degli abbattimenti

In ambito rurale ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 19 bis, della legge 157/1992 e dell'articolo 7, della legge regionale 14/2007, è incaricato il personale appartenente al Corpo forestale regionale che potrà avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di controllo purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e operatori formati, attraverso appositi corsi di preparazione e superamento del relativo esame abilitativo, iscritti nell'Elenco regionale.

I proprietari e i conduttori dei fondi, gli operatori autorizzati selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica e tutti gli operatori abilitati che collaboreranno, a qualsiasi titolo, alle operazioni di controllo, dovranno dimostrare di essere regolarmente coperti da polizza assicurativa per tali attività.

Al personale appartenente al Corpo forestale regionale è concesso l'uso di armi in dotazione senza limitazione di luogo, periodo ed orario.

Tutti i soggetti estranei al personale appartenente al Corpo forestale regionale anoteranno su apposita modulistica, subito dopo il loro recupero, i capi oggetto di controllo.

In ambito urbano le Amministrazioni comunali potranno attuare le operazioni di controllo avvalendosi di operatori singoli o ditte specializzate per la cattura di colombi di città, ad esclusione del personale appartenente al Corpo forestale regionale.

In entrambi i casi dovrà essere garantito il rispetto delle condizioni operative sopra indicate (§ 6.2.2).

9. Destinazione dei capi abbattuti e smaltimento delle carcasse

Gli animali catturati saranno soppressi nel rispetto delle norme vigenti. Qualunque sia la forma di soppressione è obbligatorio il successivo smaltimento dei capi abbattuti.

Detto smaltimento verrà operato, in osservanza alla normativa di settore, secondo le modalità che verranno indicate dalle competenti Autorità sanitarie le quali potranno altresì valutare lo smaltimento dei capi abbattuti tramite interrimento indicando, in tal caso, le misure cui attenersi per evitare la contaminazione delle falde freatiche o danni all'ambiente.

È vietato utilizzare i capi abbattuti per scopo alimentare o per commercializzazione.

Al termine del piano le Amministrazioni comunali faranno pervenire alla Regione un resoconto sul numero di colombi catturati e sulla loro destinazione.

10. Monitoraggio sanitario

Una quota dei capi abbattuti dovrà essere messa a disposizione dei Servizi veterinari delle ASS competenti per territorio per il monitoraggio biologico e sanitario nell'ambito di programmi di monitoraggio sanitario opportunamente cadenzati da formalizzare in collaborazione con le Aziende sanitarie.

Gli animali catturati saranno sottoposti a selezione degli individui che presentino particolari patologie che saranno destinati a soppressione eutanasica, i maschi sani potranno essere sottoposti a vasectomia bilaterale e successivamente liberati.

11. Numero di capi abbattibili

Stante la situazione di danneggiamento documentata in premessa, visto lo *status* normativo ed ecologico proprio del colombo di città e garantita la conservazione di una soglia minima di densità di 400 individui/kmq nell'ambito urbano, si ritiene di non porre limite al contingente di esemplari da rimuovere nell'ambito del presente piano.

In ossequio ad un approccio adattativo che s'intende comunque perseguire, si subordina una valutazione circa un successivo contingentamento dei prelievi all'analisi critica dei risultati conseguiti dal piano a consuntivo ed alla accertata dinamica decrescente dei danni.

12. Autorizzazione e controllo delle operazioni

I proprietari o conduttori dei fondi agricoli, i titolari di strutture per l'allevamento animale e i titolari di siti industriali e artigianali, di attività imprenditoriali e di stoccaggio granaglie segnalano le criticità correlate alla presenza dei colombi alla Regione, che verifica la corretta applicazione dei mezzi di prevenzione adottabili e propone le operazioni di abbattimento o cattura in ambito extraurbano che saranno autorizzate dal Servizio regionale competente.

La Regione, a seguito delle segnalazioni già presentate da soggetti che nel triennio precedente, pur avendo adottato le misure di prevenzione prescritte nel presente piano, abbiano subito danni accertati ed indennizzati, può proporre operazioni di abbattimento o cattura al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli strumenti di prevenzione.

La vigilanza sulle operazioni è di competenza del Corpo forestale regionale responsabile altresì di valutare preventivamente l'efficacia dei metodi ecologici.

Le Amministrazioni comunali potranno consentire l'attivazione di operazioni di cattura mediante reti e gabbie-trappola attenendosi alle procedure ed ai vincoli sopra indicati (§ 6).

Le operazioni di prelievo avranno luogo trascorsi almeno sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente Piano (articolo 19 bis, della legge 157/1992).

13. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza

Gli operatori incaricati di realizzare il Piano dovranno dimostrare di possedere una assicurazione che risarcisca eventuali infortuni subiti nonché eventuali danni che gli stessi possano provocare a terzi nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente piano di controllo gli operatori dovranno seguire tutte le comuni norme di prudenza e buona pratica nell'utilizzo delle trappole e delle armi da fuoco o altri strumenti consentiti.

Gli operatori dovranno indossare un giubbotto ad alta visibilità aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal Codice della strada; è opportuno l'uso di scarpe o stivali con suola idonea nonché indumenti consoni all'ambiente frequentato e alle temperature stagionali.

Per il maneggio delle carcasse si devono usare guanti di gomma.

14. Prescrizioni per i Siti Rete Natura 2000

Nei Siti della Rete Natura 2000, in osservanza alle misure di conservazione previste con le deliberazioni della Giunta regionale n. 726 di data 11 aprile 2013 e n. 1964 di data 21 ottobre 2016, si applicano le seguenti prescrizioni particolari:

- nel periodo gennaio - fine agosto gli interventi di controllo con sparo si potranno effettuare per un massimo di 2 giornate a settimana;
- vige il divieto di utilizzo di cartucce con pallini di piombo per le azioni previste dai piani di controllo nelle zone umide naturali e artificiali.

15. Rendicontazione delle operazioni di controllo e monitoraggio

Entro 30 (trenta) giorni dal termine delle operazioni, oltre alla normale e periodica attività di registrazione dell'andamento e dei risultati del piano di controllo, il Corpo forestale regionale fornirà al Servizio regionale competente i dati necessari a predisporre un rendiconto delle operazioni effettuate e della loro efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi del presente piano.

Analogamente i Comuni provvederanno all'invio al Servizio regionale competente dei dati relativi alle catture, soppressioni e rilasci.

Tali rendiconti verranno inviati dalla Regione entro il 30 giugno dell'anno successivo, all'ISPRA.

Al termine del periodo di validità del piano (anno 2024) sarà cura delle Amministrazioni comunali coinvolte produrre alla Regione una rendicontazione esaustiva di tutte le attività svolte (metodi ecologici ed eventuali piani di abbattimento) mentre la Regione, al termine del suddetto periodo, produrrà un articolato documento di

rendicontazione (contenente al suo interno i capi eliminati suddivisi per tecnica impiegata, le gabbie utilizzate, gli operatori impiegati, e i metodi ecologici posti in essere) da inoltrare all'ISPRA che consenta di verificare, confrontato con la dinamica dei danni registrata, i risultati ottenuti.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE